LOTTO 7

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E CORPI VEICOLI TERRESTRI
(nella forma a libro matricola)

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Effetto dalle ore 24.00 del:	31.12.2026
Scadenza alle 24.00 del:	31.12.2030
Codice CIG:	_____

SOMMARIO

SEZIONE 1 - SCHEDA DI COPERTURA 1
SEZIONE 2 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO 2
Art. 2.1 - Definizioni 2
Art. 2.2 - Descrizione del rischio 2
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
Art. 3.1 - Durata del contratto, periodo di assicurazione 3
Art. 3.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 3
Art. 3.3 - Contratto amministrato in forma di libro matricola 3
Art. 3.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 4
Art. 3.5 - Diminuzione del rischio 4
Art. 3.6 - Aggravamento del rischio e revisione dei prezzi 4
Art. 3.7 - Cessazione del rischio 4
Art. 3.8 - Recesso dal contratto 5
Art. 3.9 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione 5
Art. 3.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 5
Art. 3.11 - Ispezione delle Cose Assicurate 5
Art. 3.12 - Oneri Fiscali 5
Art. 3.13 - Foro competente e norme applicabili 5
Art. 3.14 - Interpretazione del contratto 5
Art. 3.15 - Clausola Consip 5
Art. 3.16 - Statistiche sinistri 6
Art. 3.17 - Obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 6
Art. 3.18 - Trattamento dei dati 6
Art. 3.19 - Coassicurazione e delega 6
Art. 3.20 - Clausola Broker 7
Art. 3.21 - Embargo e sanzioni 7
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA 8
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione 8
Art. 4.2 - Sospensione e riattivazione della copertura 8
Art. 4.3 - Attestato di rischio dematerializzato 9
Art. 4.4 - Periodi di osservazione della sinistrosità 9
Art. 4.5 - Formula tariffaria 9
Art. 4.6 - Regole evolutive delle classi di merito 10
Art. 4.7 - Massimali 10
Art. 4.8 - Clausola di terzietà 10
Art. 4.9 - Rivalsa 10
Art. 4.10 - Estensione territoriale - Carta Verde 10
Art. 4.12 - Veicoli Polizia Locale 10
Art. 4.13 - Elenco veicoli e determinazione del premio 11
SEZIONE 5 - NORME INTEGRATIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA 12
Art. 5.1 - Rinuncia alla rivalsa 12
Art. 5.2 - Rottura cristalli 12
Art. 5.3 - Imbrattamento tappezzeria 12
Art. 5.4 - Carico e scarico 12
Art. 5.5 - Ricorso terzi da incendio 12
Art. 5.5 - Responsabilità civile dei trasportati 13
Art. 5.6 - Danni da inquinamento 13
Art. 5.7 - Spese di custodia e parcheggio 13
Art. 5.8 - Dissequestro del veicolo 13
Art. 5.9 - Dispositivi di sicurezza 13
Art. 5.10 - Rientro passeggeri 13
Art. 5.11 - Perdita delle chiavi 13
Art. 5.12 - Impianti installati ed accessori fono/audio/visivi 13
Art. 5.13 - Urto animali vaganti 14
Art. 5.14 - Urto veicoli non assicurati 14
Art. 5.15 - Soccorso stradale 14
Art. 5.16 - Bagaglio 14
Art. 5.17 - Trasporto in ambulanza 15
Art. 5.18 - Danni derivanti da colpa grave 15
SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT 16
Art. 6.1 - Garanzie operanti, valore assicurato, adeguamento del premio 16

Art. 6.2 - Incendio 16
Art. 6.3 - Furto e rapina 16
Art. 6.4 - Eventi sociopolitici 16
Art. 6.5 - Eventi naturali e diversi 16
Art. 6.6 - KASKO 17
Art. 6.7 - Esclusioni specifiche della Sezione 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT 17
Art. 6.8 - Danni derivanti da colpa grave 17
SEZIONE 7 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONI DEI SINISTRI 18
Art. 7.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 18
Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno 18
Art. 7.3 - Procedura di risarcimento diretto (art. 149 Codice delle assicurazioni) 18
Art. 7.4 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 Codice delle assicurazioni) 18
Art. 7.5 - Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 Codice delle assicurazioni) 19
Art. 7.6 - Gestione delle vertenze legali 19
Art. 7.7 - Officine e carrozzerie convenzionate 19
Art. 7.8 - Obbligo di salvataggio e conservazione 19
Art. 7.9 - Riparazione - reintegrazione in forma specifica 19
Art. 7.10 - Determinazione dell'ammontare del danno 19
Art. 7.11 - Procedura per la valutazione del danno 19
Art. 7.12 - Pagamento dell'indennizzo 20
Art. 7.13 - Recupero delle cose rubate 20
Art. 7.14 - Rimborso nei limiti della franchigia 20
SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI 21

SEZIONE 1 - SCHEDA DI COPERTURA

Contrente:	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE Viale Roma, 2 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI) P. Iva: 00221400526 PEC: comune.abbadia@postacert.toscana.it
Durata:	Anni 4
Effetto:	Dalle ore 24.00 del 31.12.2026
Scadenza:	Alle ore 24.00 del 31.12.2030
Prima rata:	Alle ore 24.00 del 31.12.2027
Facoltà proroga:	No
Proroga tecnica:	180 giorni
Frazionamento:	Annuale
Massimale per sinistro:	Ciclomotori, motocicli, autovetture: € 15.000.000,00
Massimale per sinistro:	Autobus, scuolabus: € 35.000.000,00
Massimale per sinistro:	Ogni altra tipologia di veicolo: € 25.000.000,00
Broker:	Area Broker S.p.A.
Regolazione del premio:	Prevista

SEZIONE 2 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Art. 2.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto all'assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker:	Il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società, per la gestione ed esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 209/2005
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi
Sinistro:	L'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale:	La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione
Franchigia:	Parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto:	Parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato
Optionals:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Parti accessorie:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse
Cristalli:	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature compreso il tetto panoramico, vetro specchietti laterali, nonché materiali trasparenti diversi dal vetro del tettuccio apribile o dei finestrini
Degrado:	Deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione del veicolo
Danno:	Il pregiudizio economico subito dall'assicurato e causato da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Danno totale e parziale:	Il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale. Il veicolo il non ritrovato a seguito di furto o rapina verrà considerato danno totale
Valore Commerciale:	Il valore attribuito al veicolo in base all'anno della prima immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione
Legge o Codice delle Assicurazioni	D. Lgs 209/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e ss.mm.ii., nonché i regolamenti di esecuzione della predetta Legge
Attestazione sullo stato di rischio	Il documento che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente
Classe di Conversione Universale o C.U.:	La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione
Veicolo:	ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima
Proprietario:	L'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
Conducente:	La persona fisica alla guida del veicolo

Art. 2.2 - Descrizione del rischio

L'Ente esercita le attività che gli competono istituzionalmente per legge, nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e fu subordinato o di parasubordinazione.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali il Contraente partecipi con propri mezzi e/o strumenti e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 3.1 - Durata del contratto, periodo di assicurazione

Il contratto ha la durata indicata nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo, ma continuerà a produrre i suoi effetti fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza o comunque, entro tale limite, fino al momento in cui venga stipulato e perfezionato un nuovo contratto con altra compagnia.
Su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza, la Società è obbligata a prorogare l'assicurazione una o più volte, alle medesime condizioni economiche e normative in corso - al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto - per un periodo massimo di **180** giorni oltre la scadenza contrattuale.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
La facoltà di proroga tecnica di 180 giorni alle medesime condizioni economiche e normative in corso è sempre obbligatoria per la Società (compresi i casi di recesso dal contratto per qualsiasi motivo).

Art. 3.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **90°** giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 Cod. Civ.).
Qualora a seguito dei necessari controlli eseguiti dal Contraente non fosse possibile ottenere entro i predetti **90** giorni la conferma formale della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Società, a semplice richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare il termine di ulteriori 30 giorni, al fine di completare gli adempimenti. Si applica altresì l'art. 11 comma 6 D.Lgs 36/2023.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, ed alla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga e proroga tecnica.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 72 del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 Cod. Civ. nei confronti della Società stessa.
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
In caso di premio frazionato, premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società concede il frazionamento semestrale del medesimo, senza applicazione di oneri accessori di frazionamento.

Art. 3.3 - Contratto amministrato in forma di libro matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati o in leasing o, o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per fini istituzionali.
Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.
Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione o dalla distruzione degli stessi.
Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dall'orario risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione e sempreché ed in quanto ciò sia compatibile con i tempi tecnici necessari per l'evasione della richiesta.
In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

- l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;

- il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario o come previsto dalla normativa vigente al momento della sostituzione.

In caso non sussistano le predette condizioni sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.
Sono ammesse esclusioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione, furto ed esportazione definitiva e dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro **90** giorni dal termine dell'annualità stessa.
La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il **90°** giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, purché corretta.
Per i sinistri riguardanti le garanzie corpi veicoli terrestri, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ. - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.
Nel caso di dichiarazioni inesatte, errate o incomplete sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Art. 3.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.
In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - RECESSO DAL CONTRATTO.

Art. 3.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 3.6 - Aggravamento del rischio e revisione dei prezzi
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio di cui sopra che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al 5%, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'80% della variazione detratta l'alea del 5%, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D. Lgs 36/2023. La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra Contraente e Società, si provvederà alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5%, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione".

Art. 3.7 - Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; vice-versa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente

corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 3.8 - Recesso dal contratto
A - annuale
Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC, da inviarsi all'altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
B - per sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.
C - per furto o rapina
Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, del Codice delle assicurazioni e ss. mm.ii., in caso di furto, rapina, del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.
Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.
Nel caso di recesso da parte della Società, per qualsiasi causa, per avere effetto la comunicazione di recesso dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato all'art. STATISTICHE SINISTRI, al fine di consentire al Contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione per il piazzamento del rischio.

Art. 3.9 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 15 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza di quanto stabilito nel contratto.
Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde comunque salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori.
In deroga al disposto dell'Art. 1910 Cod. Civ., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3.11 - Ispezione delle Cose Assicurate
La Società ha sempre il diritto di visionare atti, documenti, beni o visitare le cose assicurate, previa comunicazione al Broker. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 3.12 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 3.13 - Foro competente e norme applicabili
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.14 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente capitolato, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

Art. 3.15 - Clausola Consip
Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia

disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 60 giorni. In caso di recesso verranno rimborsate dalla Società entro 60 giorni dal data del recesso, la parte di premio versato e non goduto al netto delle imposte.

Art. 3.16 - Statistiche sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza annuale di polizza ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale editabile (Excel o equipollente), e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- numero del sinistro attribuito dalla Società;
- data di accadimento dell'evento e relativa denuncia;
- tipologia dell'evento;
- nominativo del danneggiato, dell'Assicurato e/o della controparte interessata (se del caso);
- stato del sinistro (cautelativo, aperto, liquidato, senza seguito);
- importo liquidato o posto a riserva;
- data definizione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata tramite pec o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

Nel caso in cui la Società non adempia agli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, il Contraente si riserva la facoltà, trascorsi 15 giorni dal primo sollecito, di applicare una penale pecuniaria di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 500,00.

Art. 3.17 - Obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Contraente (stazione appaltante), la Società (appaltatore), l'intermediario, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd. filiera) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e dell'art. 3, c. 8 della predetta Legge.

Art. 3.18 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 3.19 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del Cod. Civ., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 Cod. Civ. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'assicurazione.
La Società designata Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici per firmare i documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
La Società delegataria, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici indicate nel riparto si impegna a:
- firmare la polizza e gli atti relativi compreso il presente capitolato;
- incassare i premi dell'assicurazione e di qualsiasi titolo oneroso relativo al contratto;
- gestire e liquidare eventuali sinistri;
- ricevere e gestire ogni comunicazione relativa all'assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Società coassicuratrici, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.20 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi e di eventuali titoli onerosi - dell'assistenza e della consulenza del broker, **Area Broker S.p.A. (Iscrizione RUI: B000197920)** - Filiale di Livorno. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto – con eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo e di quelle riguardanti le richieste di rimborso franchigia (se previste) - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, con in copia conoscenza il Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al

Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno

del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e di eventuali titoli onerosi potrà essere effettuato dal Contraente tramite il Broker designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Cod. Civ., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del Contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker anche in assenza di accordo di collaborazione con la Società ai sensi dell'art 55 Reg Ivass 05/2006, invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla richiesta. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della Società delegataria le provvigioni nella misura pari al **5,00**% del premio imponibile relativamente alla garanzia RCA mentre sarà del **10,00**% sul le garanzie CVT.

Tale remunerazione risulta essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo. La Società delegataria dichiara pertanto che tale compenso non costituirà un aumento dei premi per il Contraente.

Art. 3.21 - Embargo e sanzioni

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private o comunque non soggette al pubblico passaggio.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine,
- per i rimorchi, i semirimorchi, le macchine operatrici trainate o i carrelli trainati, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dai mezzi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se i rimorchi sono staccati dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio;
- per gli autoveicoli speciali per persone diversamente abili, per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l'ausilio di mezzi meccanici;
- derivante da operazioni di sgombero della neve effettuate da veicolo assicurato idoneo allo svolgimento di tale servizio, esclusi i danni alla pavimentazione stradale.
- Per qualunque responsabilità derivante dallo stazionamento o dalla circolazione di veicoli a motore prevista dal vigente codice della strada.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

Art. 4.2 - Sospensione e riattivazione della copertura

Qualora il Contraente intenda, sospendere le garanzie in corso di contratto per un veicolo inserito nella presente polizza, è tenuto a darne comunicazione alla Società – direttamente e/o tramite il Broker – restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde.
All'atto della sospensione la Società rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "sospensione" che deve essere sottoscritta dal Contraente.
In essa è riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione.
L'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro 10 mesi dalla data di decorrenza della sospensione e comunque entro la data di scadenza del contratto, ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, in quest'ultimo caso a condizione che:

- il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria siano compatibili;
- il proprietario (o nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia il medesimo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
All'atto della riattivazione la Società rilascia un'applicazione alla polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione.
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 3 mesi il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.
Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottali i seguenti criteri:

- per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi, troveranno applicazione le regole evolutive, sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi, non troveranno applicazione le regole evolutive, per cui non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;

- per i veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa, non troveranno applicazione le regole evolutive e non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360°del premio annuo per ogni giorno di effettiva;
- per i veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese dopo 12 mesi: il rischio deve considerarsi escluso; pertanto, non troveranno applicazione le regole evolutive, non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360° del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di furto o appropriazione indebita, comprovate da idonea documentazione.

Art. 4.3 - Attestato di rischio dematerializzato

All'atto della stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 Cod. Civ., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Società di provenienza. In assenza di documentazione probatoria la Società acquisisce il rischio in classe CU di ingresso prevista per nuove inclusioni. Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Società, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto. La differenza attiva o passiva di premio risultante nel relativo titolo dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il **90°** giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, purché corretta.
Per quanto riguarda le scadenze successive, in base al Regolamento IVASS 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato dall'art. 134 del Codice.
Su formale richiesta del Contraente, che potrà essere effettuata anche per il tramite del Broker, la Società si impegna a fornire al Contraente stesso l'attestazione dello stato di rischio di ogni veicolo assicurato.
L'attestazione dovrà contenere:
la forma di tariffa in base al quale è stato stipulato il contratto;
la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, per ogni veicolo, per l'annualità successiva;
il numero dei sinistri pagati o posti in riserva nel corso del periodo di osservazione considerato.

Art. 4.4 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive, ove previste, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura assicurativa:
- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi successivi: hanno decorrenza 60 giorni prima della decorrenza delle annualità successive alla prima, e terminano entro sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità osservata.

Art. 4.5 - Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni dell'elenco veicoli che integra la polizza, in una o più delle formule tariffarie di seguito indicate.
La compagnia potrà scegliere tra le formule tariffarie di seguito proposte:
a) **"Bonus / Malus" (o equivalente)**: L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
b) **"FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)**: L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
c) **"FISSA" senza franchigia**: L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria non prevede applicazione di pejus in caso di sinistro.

La seguente formula tariffaria potrà essere utilizzata solo se già prevista per alcuni mezzi come eventualmente riportato nella nell'elenco veicoli:

d) **"Franchigia fissa e assoluta"**: L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

La Società è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata del contratto.

Art. 4.6 - Regole evolutive delle classi di merito

Assenza di sinistri: se nel periodo di osservazione non vengono effettuati pagamenti e/o non vengono riservati sinistri con danni alla persona, per l'annualità successiva alla prima sarà assegnata al veicolo assicurato la classe di merito inferiore a quella assegnata l'anno precedente.

Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona, e/o vengono riaperti sinistri con danni alla persona precedentemente definiti senza seguito, che comportino riserve con danni alla persona, al veicolo assicurato sarà assegnata la classe di merito superiore secondo le previsioni della tabella evolutiva delle classi di merito applicata dalla Società, che dovrà rimanere invariata per tutta la durata del contratto.

Art. 4.7 - Massimali

Il massimale unico per sinistro non potrà essere inferiore a quelli indicati nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA, salvo maggior importi stabiliti dalla legge.

Art. 4.8 - Clausola di terzietà

Qualora la polizza sia stata stipulata dal Contraente in nome e per conto di differenti e amministrazioni e/o società e/o enti che risultino intestatari al P.R.A. o locatari dei veicoli assicurati con il presente contratto, in caso di sinistro tali amministrazioni e/o società e/o enti, nonché il Contraente stesso sono considerati terzi tra di loro.

In caso di sinistro che coinvolga veicoli di proprietà e/o in uso a soggetti controllati o collegati dal Contraente (sia che si tratti di persone fisiche che di persone giuridiche), si precisa che sussiste la terzietà tra le parti che legittima l'operatività della garanzia assicurativa.

Si considerano terzi anche gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti tutti, nonché le cose di loro proprietà non date in dotazione dalla Contraente.

Art. 4.9 - Rivalsa

Nei casi sottoelencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della normativa vigente:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D. Lgs 285/92, del relativo regolamento e ss.mm.ii..

Art. 4.10 - Estensione territoriale - Carta Verde

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. La Società risponde altresì dei danni che si verificano fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

Art. 4.12 - Veicoli Polizia Locale

La responsabilità civile auto è sempre valida per i veicoli assicurati condotti da agenti della Polizia Locale del Contraente, sia che gli stessi siano muniti della c.d. "patente di servizio" che nel caso siano in possesso

esclusivamente di patente di guida ordinaria.

Art. 4.13 - Elenco veicoli e determinazione del premio

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'allegato ELENCO VEICOLI recante gli elementi per la valutazione del rischio, le eventuali garanzie richieste (CVT e KASKO) ed i relativi valori assicurati.
La Società si impegna:

- in fase di emissione del contratto, ad allegare l'ELENCO VEICOLI definitivo aggiornato come sopra che dovrà essere formalmente allegato alla polizza in quanto facente parte integrante della stessa;
- in occasione di ciascuna scadenza annuale intermedia della polizza ad allegare un ELENCO VEICOLI aggiornato.

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di appartenenza del Contraente ed è suscettibile di modifica tra la data di quotazione e la relativa emissione, in base:

- alle effettive risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio;
- ad eventuali specifiche presenti sulle carte di circolazione;
- alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

SEZIONE 5 - NORME INTEGRATIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA
GARANZIE SEMPRE OPERANTI

La presente sezione è operante per tutti i mezzi identificati nell'ELENCO VEICOLI o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa.

Art. 5.1 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. RIVALSA, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del Contraente e se persona diversa del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l'abilitazione alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;
- nei confronti del Contraente e se persona diversa del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D. Lgs 285/92, del relativo regolamento e ss.mm.ii.;
- nei confronti del Contraente e se persona diversa del proprietario nel caso di sinistro cagionato dal conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo. La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nei confronti del Contraente e se persona diversa del proprietario e del conducente, nel caso di sinistro cagionato da agenti della Polizia Locale del Contraente non in possesso della c.d. "patente di servizio";
- nei confronti del Contraente e se persona diversa del proprietario e/o del conducente, nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nei confronti del Contraente e se persona diversa del proprietario e del conducente, se al momento del sinistro non risulta effettuata la revisione del veicolo, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 285/1992;
- nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Cod. Civ.;
- nei confronti del Contraente e se persona diversa del proprietario del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
- nei confronti del Contraente e se persona diversa del proprietario, e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso la M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.

Art. 5.2 - Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura degli stessi comunque verificatisi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Per la riparazione/sostituzione potranno essere usate le strutture convenzionate suggerite dalla Società.
La garanzia non è operante per ciclomotori, motocicli e rimorchi.

Art. 5.3 - Imbrattamento tappezzeria

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne dei veicoli assicurati, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 5.4 - Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente per danni cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate anche con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la responsabilità civile auto, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Art. 5.5 - Ricorso terzi da incendio

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi con il sottolimite del 30% del massimale previsto per tale garanzia. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 5.5 - Responsabilità civile dei trasportati
La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato con la presente polizza, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, entro i limiti del massimale di assicurazione che regola la garanzia di responsabilità civile stessa.

Art. 5.6 - Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura di responsabilità civile relativa alia circolazione del veicolo, la Società si obbliga tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione che in caso di sosta. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate. La presente garanzia vale anche per gli eventuali costi di bonifica, pulizia, ripristino ed è prestata entro i limiti del massimale di assicurazione che regola la garanzia di responsabilità civile stessa.

Art. 5.7 - Spese di custodia e parcheggio
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza o derivante da circolazione stradale, la Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità competente, fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI. Le spese devono essere comprovate da regolare attestazione.
L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:
- in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, o dichiarazione di altre Autorità intervenute.

Art. 5.8 - Dissequestro del veicolo
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza o derivante da circolazione stradale, la Società si impegna a rimborsare al Contraente i costi sostenuti per l'espletamento delle pratiche necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 5.9 - Dispositivi di sicurezza
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza o derivante da circolazione stradale, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di airbag, pretensionatori cinture di sicurezza, dispositivi antincendio, impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.
Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

Art. 5.10 - Rientro passeggeri
Qualora a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza o derivante da circolazione stradale, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.
La garanzia e operante anche qualora le operazioni dl cui sopra vengono effettuate con altri mezzi del Contraente.

Art. 5.11 - Perdita delle chiavi
La Società previa presentazione di idonea documentazione rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento, sottrazione delle chiavi o distruzione dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI, previa presentazione di regolare fattura.

Art. 5.12 - Impianti installati ed accessori fono/audio/visivi
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, radio

ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto, accessori fono audio-visivi installati. Si intendono compresi in garanzia anche le marche/vignette e gli adesivi applicati ai veicoli, gli apparecchi di sollevamento, rimorchio, gru, cestelli, pianali pneumatici, gli allestimenti speciali interni ed esterni dei veicoli adibiti all'uso di polizia municipale. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 5.13 - Urto animali vaganti
L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato ufficializzato con verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del D. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. (o da personale appartenente al Corpo forestale ovvero dalla Polizia Locale). La garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI ed è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ..

Art. 5.14 - Urto veicoli non assicurati
La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (con esclusione, pertanto, di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo) a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia, anche Locale con verbale di incidente. Qualora non vi sia intervento delle Autorità sul luogo dell'incidente, l'Assicurato deve sporgere denuncia dettagliata dell'incidente – che identifichi chiaramente il veicolo non assicurato – presso le Autorità e consegnarne copia alla Società. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell'art 2054 Cod. Civ.. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI ed è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ.. La Società liquida l'indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal presente contratto.

Art. 5.15 - Soccorso stradale
La Società garantisce l'assistenza all'Assicurato a seguito di un evento dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. Le seguenti prestazioni si attivano prendendo contatto con la Centrale Operativa indicata dalla Società, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta nei limiti della somma assicurata, senza richiedere anticipazione di costo alcuno o l'esborso di denaro all'assicurato (l'eventuale eccedenza di costi rispetto la somma assicurata rimane a carico dell'Assicurato). Le prestazioni di assistenza possono essere attivate quando il veicolo indicato in polizza subisce un danneggiamento tale da non consentirgli di spostarsi autonomamente a seguito d'incidente stradale, guasto meccanico/elettrico, incendio, esplosione, scoppio, furto, eventi naturali ed eventi sociopolitici, rapina (tentata o portato a termine), furto di parti del veicolo (furto parziale), batteria scarica, esaurimento carburante, rottura o foratura pneumatici, urto con animali vaganti, guasto, rottura o perdita dei dispositivi di avviamento, errato rifornimento, rottura del parabrezza. La Centrale Operativa, nel caso in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, invia un mezzo di soccorso per il traino del veicolo sino all'officina indicata dall'assicurato (con il limite dei confini regionale ove risiede il contraente) o in alternativa presso l'officina meccanica autorizzata più vicina al luogo del sinistro. Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne o festivi) il veicolo sarà trasportato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla riapertura. Se, a seguito di un sinistro, il veicolo assicurato fuoriesce dalla sede stradale in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso utile per recuperare il veicolo e riportarlo nell'ambito della sede stradale.
Ove la Società non disponga di apposito numero verde, o l'Assicurato proceda senza l'utilizzo della Centrale Operativa, verranno rimborsate al Contraente le spese regolarmente documentate di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia sia pure entro il confine regionale.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 5.16 - Bagaglio
La Società si obbliga a indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale, escluso denaro, preziosi e titoli. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 5.17 - Trasporto in ambulanza
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con apposito mezzo del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.
La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 5.18 - Danni derivanti da colpa grave
La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT
GARANZIE OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELL'ELENCO MEZZI

Art. 6.1 - Garanzie operanti, valore assicurato, adeguamento del premio
Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate, relativamente a ciascun veicolo, nell'allegato ELENCO MEZZI o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.
Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, a adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente.
Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA in quanto a carico dell'Assicurato.

Art. 6.2 - Incendio
La Società indennizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, comprese le parti accessorie, gli optionals e le attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:
- incendio, combustione con sviluppo di fiamma, lo scoppio e l'esplosione del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio;
- scoppio ed esplosione di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione e al funzionamento del veicolo, anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

Art. 6.3 - Furto e rapina
La Società indennizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, comprese le parti accessorie, gli optionals e le attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:
- furto – totale o parziale – o rapina (consumati o tentati) ovunque si trovino i veicoli assicurati, tanto al coperto che allo scoperto, fermi o in circolazione;
- danni da scasso: subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati, posti all'interno del mezzo stesso. La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne del veicolo;
- circolazione abusiva: i danni subiti dal mezzo per effetto della circolazione non autorizzata successiva al furto od alla rapina.

Art. 6.4 - Eventi sociopolitici
La Società indennizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, comprese le parti accessorie, gli optionals e le attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.
La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 6.5 - Eventi naturali e diversi
La Società indennizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, comprese le parti accessorie, gli optionals e le attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, derivanti da:
- eventi atmosferici: a titolo esemplificativo e non limitativo uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
- eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio;
- maremoto e terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene, anche se non vi è stato incendio, compresi i danni subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti;
- inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, straripamenti e mareggiate. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;
- frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, esplosioni naturali;
- crollo di edifici e manufatti in genere o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 6.6 - KASKO
La Società indennizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, comprese le parti accessorie, gli optionals e le attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, derivanti da:
- collisione con altri veicoli, persone, animali;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione sia su area pubblica che privata;
- frane, smottamenti e cedimenti del terreno, crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

Qualora il medesimo evento sia assicurato anche dalla garanzia EVENTI NATURALI E DIVERSI:
- nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia inferiore;
- qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello inferiore;
- qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.
La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 6.7 - Esclusioni specifiche della Sezione 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale;
e) limitatamente alla garanzia Kasko, l'assicurazione non è inoltre operante:
 - se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
 - se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

Art. 6.8 - Danni derivanti da colpa grave
La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

SEZIONE 7 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONI DEI SINISTRI

Art. 7.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 del Cod. Civ., l'ufficio competente del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza, attraverso una qualsiasi comunicazione scritta, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.
In caso di apertura da parte della Compagnia di controparte (quale impresa gestionaria) del flusso di informazione di responsabilità verso la Società (quale impresa debitrice), la Società si obbliga a inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 giorni, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio-assenso.
Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- in caso di sinistro RCA: data, luogo, modalità di accadimento o dinamica, gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti al sinistro. Ove possibile verranno utilizzati i moduli di constatazione amichevole di incidente, secondo la disposizione dell'IVASS;
- in caso di sinistro riconducibile alla SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT oltre alle precedenti informazioni è necessario fornire l'indicazione delle conseguenze e dell'entità, almeno approssimativa, del danno. Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Sociopolitici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ..

La Società si impegna a far eseguire la perizia del veicolo danneggiato entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo pec, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA.
È data inoltre facoltà all'assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina. L'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce e i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società
L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questo alcun indennizzo (anche parziale) senza il consenso della Società.

Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 7.3 - Procedura di risarcimento diretto (art. 149 Codice delle assicurazioni)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2 del Codice delle assicurazioni), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, a informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta alla compagnia di assicurazione del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. 254/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.

Art. 7.4 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 Codice delle assicurazioni)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

Art. 7.5 - Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 Codice delle assicurazioni)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice delle assicurazioni.

Art. 7.6 - Gestione delle vertenze legali
La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'art. 1917 del Cod. Civ. anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 7.7 - Officine e carrozzerie convenzionate
Qualora la Società ne sia dotata, e abbia messo a disposizione del Contraente un network di officine e carrozzerie convenzionate, e qualora per la riparazione del veicolo assicurato il contraente ricorra alle predette officine/carrozzerie convenzionate, la Società erogherà direttamente al riparatore l'intero importo delle riparazioni e delle prestazioni offerte. Resteranno a carico del Contraente i costi di eventuali riparazioni non conseguenti ai rischi indennizzabili con la presente polizza e non concordati con la Società.

Art. 7.8 - Obbligo di salvataggio e conservazione
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Cod. Civ..

Art. 7.9 - Riparazione - reintegrazione in forma specifica
In caso di sinistro riconducibile alla SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT, la Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, con emissione della fattura intestata al Contraente come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.
A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato a effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 7.10 - Determinazione dell'ammontare del danno
In caso di sinistro riconducibile alla SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
In caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso, delle parti del veicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori, al momento del sinistro.
In caso di danno totale la Società rimborserà, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero. In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro 9 mesi dalla data di prima immatricolazione.
Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 7.11 - Procedura per la valutazione del danno
In caso di sinistro riconducibile alla SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT, l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a

maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Contrante.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

Art. 7.12 - Pagamento dell'indennizzo
In caso di sinistro riconducibile alla SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data di restituzione dell'atto di liquidazione del sinistro sottoscritto, senza che sia stata fatta opposizione.
L'assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, a ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

Art. 7.13 - Recupero delle cose rubate
In caso di sinistro riconducibile alla SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 7.14 - Rimborso nei limiti della franchigia
La Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati rientranti nel limite della franchigia prevista per ogni singola garanzia.
La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Tabella riepilogativa garanzie, limiti di indennizzo e franchigie:

Art.	Denominazione	Franchigia/scoperto per sinistro	Limiti di indennizzo per sinistro
5.2	Rottura cristalli	-	€ 2.000,00
5.5	Ricorso terzi da incendio	-	€ 800.000,00
5.7	Spese di custodia e parcheggio	-	€ 1.000,00
5.8	Dissequestro del veicolo	-	€ 1.000,00
5.9	Dispositivi di sicurezza	-	€ 2.000,00
5.10	Rientro passeggeri	-	€ 1.000,00
5.11	Perdita delle chiavi	-	€ 1.00,00
5.12	Impianti installati ed accessori fono/audio/visivi	-	€ 1.000,00
5.13	Urto animali vaganti	-	€ 5.000,00 per sinistro € 10.000,00 per anno
5.14	Urto veicoli non assicurati	-	€ 5.000,00 per sinistro € 10.000,00 per anno
5.15	Soccorso stradale	-	€ 1.000,00
5.16	Bagaglio	-	€ 1.000,00
5.17	Trasporto in ambulanza	-	€ 1.000,00
6.4	Eventi sociopolitici	€ 150,00	Valore del veicolo
6.5	Eventi naturali e diversi	€ 150,00	Valore del veicolo
6.6	Kasko (valida per autovetture ed autopromiscui)	Scop. 10% min. € 250,00	Valore del veicolo
	Kasko (valida per tutti gli altri mezzi)	Scop. 10% min. € 500,00	Valore del veicolo

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio lordo annuo	€

L'ASSICURATO

Firmato digitalmente

LA SOCIETÀ

Firmato digitalmente